

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 DEL 11.03.2020

OGGETTO: PERSONALE - *EMERGENZA CORONA VIRUS (COVID-19)* - MISURE INCENTIVANTI PER IL RICORSO A MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

L'anno duemilaventi l'undici del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	X
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	X
TOSI SILVIO	ASSESSORE	X
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	X
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	X
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	X
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assente il Vice Segretario Generale;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PERSONALE - EMERGENZA CORONA VIRUS (COVID-19) - MISURE INCENTIVANTI PER IL RICORSO A MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "*Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare il comma 3;

Vista la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della L. 124/2015 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia COVID-19 e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Visto l'art. 2 del DPCM 5 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 incentiva il ricorso al lavoro agile e dispone che anche per i datori di lavoro avente sede legale o operativa in Piemonte la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e che gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Richiamata:

- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 che al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità di flessibili di svolgimento favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;
- la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 04/03/2020 recante: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Visto il DPCM 8/3/2020 e il DPCM del 10/3/2020 che individua tra le varie misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 la possibilità di applicazione della “modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. 18 e 23 della L. 81/2017. Tale possibilità può essere applicata per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

Ritenuto:

- di individuare, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello dell’attività amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- di demandare ai dirigenti comunali la stipula di accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile (formalizzati secondo schema predisposto dal Servizio Risorse Umane - Allegato B alla presente deliberazione) riconoscendo priorità:
 - ai lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
 - ai lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola di infanzia,
 - alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all’art. 16 del D.Lgs. 151/2001;
 - ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992;
 - ai lavoratori che convivono con portatori di patologie che li rendono esposti al contagio;

Dato atto che a seguito delle richieste pervenute dai dipendenti interessati, il Dirigente responsabile, valuterà che la prestazione lavorativa possa essere eseguita in modalità agile sussistendo le seguenti condizioni:

- possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
- adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all’esecuzione della prestazione lavorativa;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

Dato atto che in esito alla valutazione di cui sopra il Dirigente e il dipendente stipulano un accordo disciplinante le modalità di svolgimento e monitoraggio della prestazione lavorativa in modalità agile da trasmettere al Servizio Risorse Umane, per quanto di competenza;

Considerato che tale modalità di svolgimento adottata in deroga rispetto alla normativa vigente ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di individuare, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
2. di demandare ai Dirigenti la stipula di accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile (formalizzati secondo schema predisposto dal Servizio Risorse Umane - Allegato B alla presente deliberazione), riconoscendo priorità:
 - a) ai lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
 - b) ai lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - c) ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia,
 - d) alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 151/2001;
 - e) ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992;
 - f) ai lavoratori che convivono con portatori di patologie che li rendono esposti al contagio;
3. di dare mandato al Dirigente responsabile la valutazione che la prestazione lavorativa possa essere eseguita in modalità agile sussistendo le seguenti condizioni:
 - ✓ possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - ✓ possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - ✓ coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
 - ✓ adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
 - ✓ possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati;

4. di dare mandato al Dirigente, altresì, di stipulare con il dipendente un accordo disciplinante le modalità di svolgimento e monitoraggio della prestazione lavorativa in modalità agile da trasmettere al Servizio Risorse Umane, per quanto di competenza;
 5. di dare mandato, al CED del Comune di Biella di procedere per quanto di competenza in base alla data di presentazione dell'istanza supportata dal nulla osta del dirigente competente;
 6. di dare atto infine, che tale modalità di svolgimento adottata in deroga rispetto alla normativa vigente ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19;
 7. di approvare:
 - ✓ lo schema di richiesta di attivazione della modalità di lavoro agile (Allegato A);
 - ✓ lo schema di accordo (Allegato B);
 8. di trasmettere la presente ai Dirigenti comunali, ai dipendenti tutti, per quanto di competenza;
 9. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-